REGOLAMENTO (CE) N. 1008/95 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 601/94 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, riguardo al cofinanziamento da parte della Comunità dei controlli delle superfici agricole mediante telerilevamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento e recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari [1], modificato dal regolamento (CE) n. 3235/94 [2], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 4,

viste le domande motivate inoltrate dagli Stati membri per il 1994,

considerando che il regolamento (CE) n. 601/94 della Commissione [3] ha previsto, all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 4, la ridistribuzione dei fondi inutilizzati, secondo modalità da prevedere ulteriormente ;

considerando che è equo ridistribuire i fondi ancora disponibili in proporzione delle spese ammissibili, ma superando il massimale per Stato membro imposto dal criterio di ripartizione prestabilito ; che, tuttavia, tale ridistribuzione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 165/94, deve essere effettuata prescindendo dallo stesso criterio di ripartizione ;

considerando che si deve ancora procedere alla chiusura dei conti del 1994 ; che è quindi opportuno, tenuto conto dell'autorizzazione speciale del Consiglio per il 1994, limitare la ridistribuzione agli Stati membri che hanno finanziato nel 1994 mediante fondi propri oltre il 50 % del costo dei lavori ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 601/94 è così modificato :

1) All'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

« 3. Se, alla luce di una previsione delle spese derivanti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 165/94 e dalle decisioni sulle domande di cofinanziamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, emerge che non saranno utilizzati tutti gli stanziamenti disponibili, la Commissione può procedere alla ridistribuzione dei fondi residui fra gli Stati membri richiedenti che finanziano mediante fondi propri oltre il 50 % del costo dei lavori approvati dalla Commissione. Se il totale degli stanziamenti richiesti supera gli stanziamenti rimasti disponibili dopo la prima ripartizione, la ridistribuzione si effettua applicando un coefficiente agli importi ammissibili degli Stati membri che superano il massimale risultante dal criterio di ripartizione. Tale coefficiente si ottiene dividendo la somma delle previsioni degli Stati membri che superano sia il 50 % del costo previsto dei lavori sia il massimale per Stato membro per il totale rimasto disponibile. Esso viene applicato per ciascuno Stato membro, sull'eccedenza calcolata nel modo suindicato. »

2) All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente :

« 4. Se, tenuto conto delle spese derivanti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 165/94 e dall'applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, emerge che non sono utilizzati tutti gli stanziamenti disponibili, la Commissione procede alla ridistribuzione dei fondi residui fra gli Stati membri che hanno presentato una distinta delle spese approvata dalla Commissione. Se il totale degli stanziamenti richiesti supera gli stanziamenti rimasti disponibili dopo la prima ripartizione, la ridistribuzione si effettua applicando un coefficiente sulle distinte valide che superano il massimale risultante dal criterio di ripartizione. Tale coefficiente è ottenuto dividendo la somma delle spese degli Stati membri che superano sia il 50 % del costo dei lavori sia il massimale per Stato membro per il totale rimasto disponibile. Esso viene applicato, per ciascuno Stato membro, sull'eccedenza calcolata nel modo suindicato.

Per le spese relative al 1994 non si applica la condizione secondo cui gli Stati membri debbono finanziare mediante fondi propri oltre il 50 % del costo dei lavori ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 6.
[2] GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 16.
[3] GU n. L 76 del 18. 3. 1994, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione